

**COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**  
**(Provincia di Pescara)**

Prot. n. 4912

Addì 11.09.2014

**AVVISO PUBBLICO**

**OGGETTO: CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI IN LOCAZIONE ANNO 2014.**

**IL SINDACO**

**VISTA** la Legge 9 Dicembre 1998, n.431 istitutiva del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Giugno 1999;

**VISTA** la nota della Giunta Regionale Prot. n.RA/146125 del 30.05.2014;

**RENDE NOTO**

che i conduttori (inquilini) residenti in San Valentino in A.C. interessati alla concessione dei contributi per i pagamenti dei canoni in locazione di cui alla Legge 431/98 e relativi **all'anno 2013**, devono presentare domande, **ENTRO E NON OLTRE IL 13 OTTOBRE 2014**.

Per l'ammissione sono necessari i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o Stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima Regione, comma 13, art. 11, D.L. 25.06.2008, come convertito con Legge 6.08.2008, n. 133);
2. Residenza nel Comune;
3. Limiti di reddito:
  - 3.1(**fascia A**) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2012 (€ 12.506,00) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;
  - 3.2(**fascia B**) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti **all'anno 2012** mentre per i canoni di locazione occorre far riferimento a quelli pagati nell'anno **2013**.

Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone /reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 5.08.1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento"

4. indicazione del numero componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;
5. canone mesi di efficacia del contratto (numero complessivo di mensilità pagate nell'anno 2013);
6. dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);
7. categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8 e A9);
8. non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
9. I contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
10. Presenza di sfratto esecutivo;
11. Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima regione, comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133.

I moduli di domanda sono disponibili presso **l'ufficio di Segreteria del Comune o sul sito internet istituzionale dell'Ente**.



IL SINDACO  
(Dott. Antonio Scia)